

Ai signori Presidenti e Senatori delle Commissioni
V Bilancio
VI Finanza e tesoro

Con la presente l'Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali - UNCAI con il suo presidente Aproniano Tassinari chiede che, in sede di conversione al DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (A.S. 2685) (cd. decreto aiuti-bis), sia accolto l'EMENDAMENTO qui sotto riportato, al fine di armonizzare il contenuto dell'articolo 7 alle norme vigenti in materia di gasolio usato nelle attività agricole (D.M. 14-12-2001 n. 454, Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica).

Si chiede tale modifica perché le imprese agromeccaniche, svolgendo conto terzi e su superfici molto ampie le principali attività agricole di lavorazione convenzionali, biologiche, di minima lavorazione e di precisione dei suoli, sono le principali consumatrici di gasolio, quindi le più colpite dai rincari del carburante. Il tutto al fine di evitare rincari eccessivi delle tariffe agromeccaniche che ricadrebbero sulle aziende agricole e sul prezzo dei prodotti agricoli.

TESTO ORIGINALE

Art. 7

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

TESTO PROPOSTO DA UNCAI (in maiuscolo le modifiche)

Art. 7

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante **AGRICOLO AGEVOLATO** effettuati nel **SECONDO E NEL** terzo trimestre solare dell'anno 2022 **DAGLI AVENTI DIRITTO(D.M. 14-12-2001 n. 454)**.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.